



IL TRUST

Dott. Sebastiano Deias

Dott. Sergio Mura

Cagliari, 22 Novembre 2016

IL TRUST

Il Trust non è disciplinato da una legge specifica nel nostro ordinamento giuridico, ma trova legittimazione in Italia a seguito dell'adesione da parte del nostro Stato alla Convenzione dell'AJA del 1°luglio 1985, in vigore dal 1°gennaio 1992.

Il trust è un rapporto giuridico che sorge grazie a un atto tra vivi o mortis causa e con cui un soggetto (denominato Settlor o Disponente) trasferisce ad un altro soggetto (denominato Gestore o Trustee) beni o diritti; il soggetto Gestore ha l'obbligo di amministrare i beni in questione nell'interesse del disponente stesso o di un altro soggetto (detto Beneficiario). Il Trust può essere utilizzato anche per il perseguimento di un determinato scopo sotto l'eventuale vigilanza di un terzo (chiamato Protector), nel rispetto della relativa disciplina giuridica e delle regole definite dal Disponente nell'atto istitutivo del Trust.


Nell'ambito del Trust sussistono quindi tre soggetti:

Il Disponente:
È il soggetto che trasferisce il bene.

Il Gestore:
È colui che gestisce i beni che sono oggetto del Trust.
L'amministrazione dei beni da parte del Trustee deve concretizzarsi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'atto di Trust, nonché della norma generale per cui il Trustee deve agire esclusivamente a favore dei Beneficiari.
Quindi il Gestore non può trarre alcuna utilità dai beni ricevuti in Trust, ad eccezione di un compenso concordato con il Disponente.

Il Beneficiario:
È colui che gode dei benefici derivanti dalla gestione del Trust.

Non esiste un modello univoco di Trust; questo è uno strumento altamente flessibile che può essere adattato ad ogni specifica esigenza, sussistono infatti tanti possibili schemi a cui è possibile ricorrere in base alla specifica finalità perseguita.
Ogni situazione quindi esige un particolare tipo di Trust.



Trust per la famiglia

In ambito familiare il Trust può essere impiegato per tutelare i membri e i beni della famiglia nel contesto della separazione personale dei coniugi.

Per la famiglia tradizionale il Trust sopperisce ai limiti dell'istituto del Fondo Patrimoniale visto che offre un effetto segregativo generale e duraturo nel tempo, a prescindere dalla permanenza del vincolo del matrimonio.

Per la moderna famiglia allargata (frutto di più matrimoni) composta da più soggetti diversi, il Trust consente di soddisfare ogni soggetto e di adattare gli interessi dei vari componenti della famiglia allargata (scongiurando quindi rapporti conflittuali tra essi).

Trust per la protezione patrimoniale

Il trust consente ad un soggetto di proteggere beni da eventuali e future vicende personali o patrimoniali legate al proprietario o ai suoi discendenti.

La protezione offerta dal Trust riguarda eventi futuri ed incerti (come già detto di carattere personale o patrimoniale), al verificarsi dei quali un soggetto teme che alcuni suoi beni possano essere sottratti dalla destinazione da lui voluta .

Condizione preliminare ed imprescindibile affinché il Trust svolga la sua funzione protettiva è che il Disponente non abbia pregresse situazioni patologiche di debito.

Trust per il
passaggio
generazionale

Il passaggio generazionale nell'impresa, se non progettato tempestivamente dall'imprenditore quando è ancora in vita, porta spesso a conflitti all'interno della sua famiglia con conseguenze importanti per l'impresa.

Il Trust consente di programmare il passaggio generazionale nell'azienda ed assicurare continuità nella sua gestione.

Il Trust è particolarmente utile nel caso in cui è già stato individuato il successore dell'imprenditore, ma occorre specificare e gestire le condizioni, le modalità ed i tempi del passaggio dei beni della famiglia e dell'azienda.

Trust a scopo
benefico

L'istituto del Trust, correttamente strutturato, offre soluzioni interessanti anche nell'ambito della solidarietà sociale, infatti un Trust istituito da un ente benefico offre ai potenziali donatori la tranquillità della segregazione e della destinazione di quanto hanno donato.

Il Trust infatti:

1- consente di destinare le somme solo al progetto benefico individuato, senza che si configurino rischi di confusione con il patrimonio dell'ente benefico;

2- garantisce che le somme ricevute dal beneficiario non vengano utilizzate per scopi diversi da quelli decisi dal donante;

3- realizza un programma di erogazioni anche dopo la morte del Disponente per il sostentamento dell'attività benefica;

4- permette una verifica nel tempo della realizzazione dello scopo benefico (visto che le erogazioni possono essere sospese in caso di mancata realizzazione del progetto benefico).

Trust commerciale

In ambito commerciale il Trust svolge una funzione di garanzia; al fine di ottenere tale effetto occorre che il soggetto Gestore detenga la posizione giuridica affidatagli, al fine di custodirla per tutta la durata dell'operazione.

L'operazione in questione può consistere ad esempio nel finanziamento di un'iniziativa imprenditoriale.

Il Trust in tale ambito:

1- fornisce una migliore garanzia rispetto all'ipoteca e al pegno nella concessione di prestiti e finanziamenti;

2- attua un'efficace garanzia reale su beni fungibili di cui sia necessario finanziare l'acquisto;

3- consente la segregazione di somme ricevute per conto di terzi, ed evita che siano confuse con le somme personali del ricevente;

4- nei casi di crisi dell'impresa, il Trust può essere impiegato a supporto di concordati preventivi, ed in caso di fallimento, come mezzo efficace per il recupero integrale dei crediti fiscali del fallimento.

Trust per i soggetti deboli

Tali Trust vengono istituiti per fornire assistenza a determinati soggetti deboli, di cui sono esempi i malati e i minori in tenera età.

Per quanto riguarda tali soggetti deboli, la relativa incapacità può essere:

1- riconosciuta (in quanto essi sono interdetti, inabilitati o seguiti da un amministratore di sostegno);

2- non riconosciuta (ma tali soggetti sono però ad esempio dediti all'alcol o tossicodipendenti).

Il Trust e le Imposte

La legge Finanziaria 2007 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario delle disposizioni riguardanti il Trust.

Il comma 74 di tale legge ha modificato l'articolo 73 del TUIR, includendo i Trust tra i soggetti passivi dell'IRES.

Nel dettaglio, sono soggetti all'IRES:

- I Trust residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- I Trust residenti in Italia che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- I Trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello stato.

Più specificatamente il Legislatore ha individuato (ai fini dell'imposizione dei redditi) due tipologie di Trust:

- I Trust trasparenti (sono Trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi).
- I Trust opachi (sono Trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al Trust).

Il soggetto Gestore, dopo aver determinato il reddito del Trust, deve specificare la parte di esso attribuito al Trust (sulla quale il Trust stesso assolverà l'IRES) ed anche la relativa parte imputata per trasparenza ai Beneficiari (sulla quale tali soggetti assolveranno le imposte sul reddito); in tal senso il comma 2 dell'art. 73 del TUIR recita: "nei casi in cui i beneficiari del Trust siano individuati, i redditi conseguiti dal Trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto costitutivo del Trust o in altri successivi documenti ovvero in loro mancanza in parti uguali".

Per quanto riguarda le imposte indirette, è prevista:

- l'applicazione dell'imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione su beni e diritti;
- l'assoggettamento dei vincoli di destinazione su beni e diritti all'imposta sulle successioni e donazioni.